RICHIESTA DI PARERE VOLTA AD ASSOLVERE ALLA FINALITÀ DI OTTENERE DALLA COMMISSIONE PER L'ACCESSO UNA PRONUNCIA SULLA LEGITTIMITÀ DEL DINIEGO OPPOSTO DALL'AMMINISTRAZIONE — INAMMISSIBILITÀ - RISULTANDO IN TAL MODO AGGIRATE LE NORME PROCEDIMENTALI SUL RICORSO POSTE DALLA LEGGE

Al Sig. ...

OGGETTO: Legittimità del diniego opposto a propria istanza di accesso agli atti di una graduatoria.

E' pervenuta a questa Commissione richiesta di parere da parte del sig., in merito alla legittimità del diniego di accesso opposto da una non specificata amministrazione, ad una propria istanza avente ad oggetto gli atti di una graduatoria per l'avvio alla attività del telelavoro.

Al riguardo la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi osserva quanto segue. Lo strumento che la legge 241/90 fornisce a coloro i quali lamentino un illegittimo diniego – espresso o tacito – opposto a propria istanza di accesso è quello del ricorso alla scrivente Commissione, il quale deve essere presentato nel rispetto di termini ed oneri di allegazione, ai sensi della predetta legge nonché del DPR 184/2006.

Una richiesta di parere non può assolvere, pertanto, a tale medesima finalità – quella cioè di ottenere dalla Commissione per l'accesso una pronuncia sulla legittimità del diniego opposto – risultando, peraltro, in tal modo aggirate le norme procedimentali sul ricorso poste dalla legge.

La Commissione per l'accesso evidenzia, inoltre, di essere titolare di una specifica funzione consultiva a favore degli enti pubblici in ragione dell'attività a questi richiesta ai sensi dell'art. 24, comma 2, della legge 241/90, che impone alle singole pubbliche amministrazioni di individuare le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 della suindicata legge.

Ulteriori compiti consultivi sono previsti dal D.P.R. 12/04/2006, n. 184, che all'art. 11, comma 1, sancisce "Nell'esercizio della vigilanza sull'attuazione del principio di piena conoscibilità dell'azione amministrativa, la Commissione per l'accesso, di cui all'articolo 27 della legge:

a) esprime pareri per finalità di coordinamento dell'attività organizzativa delle amministrazioni in materia di accesso e per garantire l'uniforme applicazione dei principi, sugli atti che le singole amministrazioni adottano ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge, nonché, ove ne sia richiesta, su quelli attinenti all'esercizio e all'organizzazione del diritto di accesso;"

Il comma 2 del suddetto art. 11 stabilisce altresì che "Il Governo può acquisire il parere della Commissione per l'accesso ai fini dell'emanazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, delle sue modificazioni e della predisposizione di normative comunque attinenti al diritto di accesso."

Atteso il contenuto delle disposizioni sopra menzionate, il parere richiesto esula dalla funzione consultiva della Commissione.

(Parere reso nella seduta della Commissione per l'accesso del 7 febbraio 2017)